

ALLEGATO "A"

STATUTO

" VESUVIAN

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale"

ART. 1

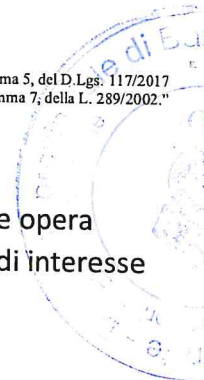
(Denominazione, durata sociale, durata e sede)

1. L'Associazione, denominata **"VESUVIAN Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale"**, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.
2. L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale in **Via Vecchia Sarno SNC- CAP 80040 Ottaviano (NA)**.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di Promozione Sociale" e dei relativi acronimi di "ASD" e "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle **discipline del Biliardo Sportivo (AM001-AM002-AM003-AM004), Calcio Balilla (BJ018) e Bridge (AR001)** ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.



In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche;

ART. 2.5 **(Attività Secondarie)**

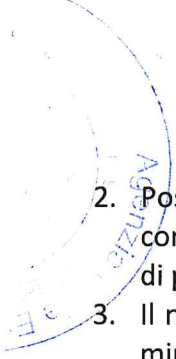
L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e svolte nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- svolgere attività di gestione, conduzione e utilizzo di spazi, locali e attrezzature destinati allo svolgimento delle attività associative, ricreative e sportive dilettantistiche;
- organizzare e gestire momenti di aggregazione, iniziative ricreative, tornei sportivi dilettantistici, eventi sociali e manifestazioni sportive coerenti con le finalità associative;
- gestire, esclusivamente all'interno della sede associativa o in occasione di manifestazioni organizzate dall'ente, un punto di ristoro o servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci, ai tesserati e ai partecipanti alle attività associative, nel rispetto della normativa vigente;
- effettuare la vendita di materiali sportivi, gadget, abbigliamento e articoli promozionali strettamente collegati alle attività istituzionali dell'associazione;
- stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni previste per gli enti non commerciali;
- promuovere e organizzare attività di comunicazione e promozione delle iniziative associative, anche tramite strumenti informativi e digitali.
- L'Associazione può inoltre stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici o privati, associazioni, istituzioni scolastiche o altri organismi che perseguano finalità affini o complementari.
- Restano in ogni caso fermi i limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore e per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

ART. 3 **(Ammissione)**

1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

- 
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
 4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
 6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
 9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.
2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 13;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 117 del 2017;
3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.



4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6 **(Gli organi associativi)**

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. I componenti degli organi associativi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato – che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

ART. 7 **(L'assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo lettera, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- eleggere i componenti degli organi associativi;
- nominare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 8

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre 3 fino ad un massimo di sette 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.
3. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio medesimo.
La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - amministrare l'associazione e attuare le deliberazioni dell'assemblea,
 - predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, e sottoporli all'approvazione dell'assemblea,
 - la responsabilità degli adempimenti connessi alla iscrizione e permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.
9. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
10. *È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.*

ART. 10 **(Il Presidente)**

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. Rientra tra i compiti dell'Organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell'Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 13

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 14

(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale e dalle attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni.

ART. 15

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'associazione, se non supera le soglie di cui all'art. 13 c.2 CTS, redige il rendiconto per cassa.
2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio d'esercizio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

(Bilancio sociale)

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo

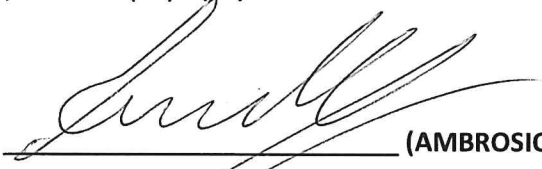
voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe

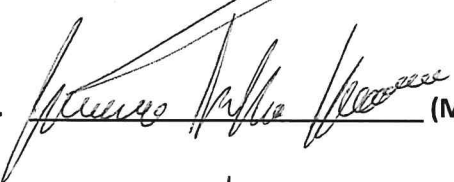
2. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

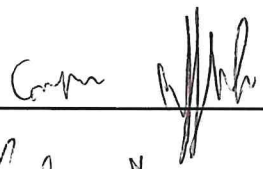
ART. 18 (Disposizioni finali)

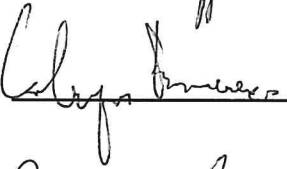
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Li, Ottaviano (NA) 07/03/2026

1.  (AMBROSIO MARCO)

2.  (MENZIONE GUERINO ALESSANDRO)

3.  (COZZOLINO RAFFAELE)

4.  (COLAPS FRANCESCO)

5.  (PRISCO GIUSEPPE)

6.  (PRISCO NICOLA)

7.  (SORRENTINO ALESSIA)



esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017
e dell'art. 90, comma 7, della L. 289/2002."